

COMUNE DI NIARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.3 in data 20/01/1995
Modificato con delibera della Consiglio Comunale n.5 in data 11/07/2008

Sommario:

Capo I°

TITOLO I Generalità

- Art. 1 – Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura e l'allacciamento
- Art. 2 – Sistemi di distribuzione dell'acqua
- Art. 3 – Tipi di fornitura
- Art. 4 – Durata dei contratti di fornitura
- Art. 5 – Modalità per il recesso del contratto di fornitura
- Art. 6 – Divieto di rivendita dell'acqua

TITOLO II Forniture per uso pubblico

- Art. 7 – Impianti per uso pubblico
- Art. 8 – Prelievi abusivi

TITOLO III Forniture ad uso privato

- Art. 9 – Diritto alla fornitura
- Art. 10 – Norme per le forniture
- Art. 11 – Domanda di fornitura
- Art. 12 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art. 13 – Norme per l'esecuzione delle prese
- Art. 14 – Proprietà delle condotte
- Art. 15 – Manutenzione delle condotte
- Art. 16 – Voltura dell'utenza
- Art. 17 – Variazione delle tariffe e del regolamento
- Art. 18 – Portata garantita
- Art. 19 – Interruzioni di servizio
- Art. 20 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art. 21 – Uso dell'acqua
- Art. 22 – Risoluzioni di diritto delle concessioni
- Art. 23 – Prelievi abusivi
- Art. 24 – Interventi del Comune per ragione dell'utente
- Art. 25 – Quantitativo minimo garantito - Eccedenze
- Art. 26 – Deposito di garanzia
- Art. 27 – Tariffe

Capo II°

Accertamenti dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento – Apparecchi di misura

- Art. 28 – Misura e pagamento dell'acqua
- Art. 29 – Eccedenze
- Art. 30 – Pagamenti
- Art. 31 – Tipi degli apparecchi di misura – Quote nolo e manutenzione
- Art. 32 – Posizione e custodia degli apparecchi di misura
- Art. 33 – Guasti agli apparecchi
- Art. 34 – Verbali di posa del contatore
- Art. 35 – Rimozione e sostituzione del contatore
- Art. 36 – Lettura dei misuratori
- Art. 37 – Irregolare funzionamento dei contatore
- Art. 38 – Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Capo III°

Norme per gli impianti interni

- Art. 39 – Prescrizioni e collaudi
- Art. 40 – Installazione delle condutture
- Art. 41 – Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 42 – Impianto di pompaggio
- Art. 43 – Serbatoi
- Art. 44 – Modifiche
- Art. 45 – Perdite, danni, responsabilità
- Art. 46 – Vigilanze

Capo IV°

Disposizioni varie

- Art. 47 – Infrazioni
- Art. 48 – Applicabilità del diritto comune
- Art. 49 – Obbligatorietà

Capo I°

TITOLO I

GENERALITA'

Art.1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura e l'allacciamento

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Niardo è affidato all'ufficio tecnico del Comune.

Ogni edificio costruito nel territorio comunale deve essere allacciato all'acquedotto. Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del responsabile A.S.L. autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti da falde profonde e da sorgenti ben protette e risultanti potabili. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dall'ufficio competente dell' A.S.L.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esiste la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano autorizzate, provvedere ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo dell'autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal responsabile A.S.L.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni degli articoli seguenti e presente regolamento.

Art.2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche da incendio.

Art.3 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico; b) forniture per uso privato.

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Art.4 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo il caso contemplato nel successivo art. 31 capoverso d)

Art.5 - Modalità per il recesso del contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso scritto di almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione.

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Art.6 - Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art.7 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi e abbeveratoi di animali;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.
- f) le utenze riguardanti gli edifici comunali adibiti ad uso pubblico (Municipio - Scuola materna - Scuola elementare - Scuole medie - cimitero - spogliatoi - impianti sportivi);

Art.8 - Prelievi abusivi

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle condotte senza previa installazione di apposito contatore secondo l'art.13 **o senza segnalare al Comune la riapertura dell'utenza;**
- b) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e di pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- e) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

La mancata osservanza dei divieti di cui al presente art. 8 comporta all'utilizzatore del prelievo abusivo la corresponsione di una multa di € 250,00 ed al Comune, nel caso di presa abusiva, l'intervento per l'immediata chiusura della stessa.

TITOLO III

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 9 - Diritto alla fornitura

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere al richiedente i contributi per l'apertura della presa e sul costo delle condotte di cui all'allegato A del presente regolamento.

Per utenze di tipo non domestico che richiedono forniture di acqua in quantità considerevoli, il Comune si riserva ogni discrezionalità in merito alla concessione dell'allacciamento all'acquedotto Comunale;

Art.10 - Norme per le forniture

Le forniture d'acqua potabile sono effettuate ai proprietari e agli usufruttuari degli immobili.

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'Amministrazione del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

In particolare casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più' utenze e nel numero che verrà stabilito dal comune stesso.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

Art.11 - Domanda di fornitura

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta su carta legale ed inviata al Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nullaosta del proprietario dell'immobile stesso stilato a norma di legge.

Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta il pagamento dei contributi di cui all'allegato A del presente regolamento.

L'ammontare dei contributi dovuti è periodicamente determinato dal competente organo comunale secondo le voci e categorie indicate nell'allegato A del presente regolamento.

Art.12 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata, delle indennità, dei contributi e dei depositi stabiliti.

Art.13 - Norme per l'esecuzione delle prese

Spetta al comune di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio anche sul suolo pubblico è eseguito direttamente dal concessionario sotto la diretta influenza del tecnico comunale. In caso di inerzia del concessionario le necessarie operazioni di manutenzione del suolo pubblico sono eseguite dal Comune a mezzo dei suoi incaricati, addebitando le spese sostenute al concessionario;

Art.14 - Proprietà delle condotte

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti fino al contatore, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

Art.15 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte della rete di distribuzione idrica, spettando esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da parte del Comune.

Le manutenzioni sulle derivazioni dalla presa stradale competono al concessionario. In caso sia necessario manomettere il suolo pubblico per eseguire lavori di manutenzione sulle condotte di derivazione, il concessionario dovrà presentare apposita istanza al Comune e dovrà prendere contatto con l'ufficio tecnico al fine di valutare l'adozione degli accorgimenti più opportuni anche al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica.

Qualora non sia chiara, vista la posizione della perdita, la competenza della manutenzione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla manomissione del suolo pubblico ed alla manutenzione della tubazione e nel caso in cui la manutenzione debba essere eseguita sulla derivazione dalla presa stradale le relative spese verranno addebitate al concessionario.

Il Comune interverrà addebitando le relative spese al concessionario anche nel caso di negligenza per mancato intervento da parte del concessionario.

Art.16 - Voltura dell'utenza

Nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

La voltura avrà vigore col 1° giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Art.17 - Variazione del regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio e di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.18 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita del misuratore.

Il comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art.19 - Interruzioni di servizio

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressioni dovute a cause di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi numeri.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

Art.20 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art.21 - Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita autorizzazione dell'azienda.

Art.22 - Risoluzioni di diritto delle concessioni

La fornitura s'intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese. S'intende pure analogamente revocata nei casi di cui gli artt. 30-32-44-46-47 del presente regolamento.

Art.23 - Allacciamenti abusivi

In caso di allacciamento abusivo, fatta salva la possibilità di denuncia del responsabile all'autorità Giudiziaria, i diritti e le somme dovute per l'allacciamento sono dovuti in misura doppia.

E' inoltre dovuto il corrispettivo per il consumo dell'acqua ricostruito a insindacabile giudizio del Comune, sulla base degli elementi di prova raccolti dal Comune.

Art.24 - Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge.

Art.25 - Interventi del Comune per ragioni dell'utente

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo fissato nella tabella A del presente regolamento.

Art.26 - Quantitativo minimo - Eccedenza

Contemporaneamente alle tariffe il Comune stabilisce per ogni categoria il quantitativo "minimo contrattuale". I consumi oltre tale valore vengono considerati "eccedenza".

Art.27 - Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) Uso domestico - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati.

b) Uso commerciale e attività terziarie: si considera destinata ad uso commerciale e attività terziarie l'acqua utilizzata in esercizi commerciali e attività di servizi.

c) Uso industriali - Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata per attività industriali di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.

d) Uso temporaneo - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.

e) Uso stagionale - Si considera destinata ad uso stagionale l'acqua utilizzata per impieghi aventi carattere ricorrente anno per anno, purchè estesi a cinque mesi consecutivi per ogni anno.

Le tariffe di vendita dell'acqua sono periodicamente determinate dal competente organo comunale secondo le voci e categorie indicate nell'allegato "B" del presente regolamento;

Capo II°

Accertamenti dei consumi - Eccedenze - Modi di pagamento - Apparecchi di misura

Art.28 - Misure e pagamento dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite da contratto.

Art.29 - Eccedenze

Le eccedenze del consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due letture successive e il consumo minimo contrattuale, sono liquidate posticipatamente.

Art.30 - Pagamenti

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla emissione delle bollette di pagamento.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto oltre al pagamento dovuto, anche a quello degli interessi legali di mora.

La morosità, inoltre, dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

Art.31 - Tipi degli apparecchi di misura - Quote nolo e manutenzione

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo previsto.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative, al netto dei recuperi.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

"Le quote annue di nolo degli apparecchi di misura sono periodicamente determinate dal competente organo comunale secondo le categorie indicate nell'allegato "C" del presente regolamento.

Art.32 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune di facile accesso agli agenti del Comune.

A valle del contatore vengono collocati inoltre, a cura dell'utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto muniti di scarico.

Inoltre, ove ciò si rende necessario, sarà installata a monte del contatore una idonea valvola riduttrice di pressione a cura e spese dell'utente.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposito pozzetto al limite e nell'ambito della proprietà privata.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzioni.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art.33 - Guasti agli apparecchi

L'utente deve provvedere a proteggere dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere (vedi art.15 del presente regolamento).

Art.34 - Verbali di posa del contatore

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

Art.35 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli, predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art.36 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

Art.37 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbia, il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi del periodo più prossimo a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili (per le utenze domestiche l'importo forfettario è di 200 mc/annui).

Qualora sia riscontrata la manomissione del contatore o un'utenza abusiva il titolare dell'utenza sarà multato dal vigile comunale con una multa di € 250,00.

Viene fissato in 200 mc il consumo medio di riferimento per un'utenza fatte salve le valutazioni di cui sopra.

Art.38 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C del presente regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra i 1/10 e 1/4 della portata caratteristica, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

Capo III° Norme per gli impianti interni

Art.39 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e a spese dell'utente.

Il comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art.40 - Installazione delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montata deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

Art.41 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art.42 - Impianto di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art.43 - Serbatoi

Nel caso che si rende indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. E' vietato l'utilizzo di serbatoi di carico aperto.

Art.44 - Modifiche

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art.45 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque cause prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art.46 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà

Gli addetti alla vigilanza hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Capo IV° Disposizioni varie

Art.47 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da vigili del Comune.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art.48 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art.49 - Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER GLI ALLACCIAMENTI.

1) nessun contributo è addossato all'utente per la costruzione di condotte d'adduzione dell'acqua dalle fonti ai centri urbani;

2) i contributi per le spese di allacciamento alle reti distributrici sono la risultante di due componenti, e cioè:

- a) di una parte riflettente le spese per le opere di allacciamento alla condotta distributtrice (presa)
- b) di un'altra parte attinente invece alle spese per lo sviluppo della rete distributtrice medesima;

a) le spese per le opere di allacciamento alla condotta distributtrice (presa) devono essere rimborsate dall'utente nella loro totalità;

b) per le spese di sviluppo rete per tutti i nuovi allacciamenti, compresi in questi gli ampliamenti degli allacciamenti già esistenti, il Comune deve:

A - anzitutto stabilire dei limiti di lunghezza di tubazione oltre ai quali il contributo deve essere stabilito caso per caso;

B - entro i limiti stabiliti come alla lettera A, a seconda della situazione locale, deliberare l'adozione di una misura fissa per tutto il territorio sul quale si effettua il servizio o di una misura variabile. In quest'ultimo caso, il Comune deve predisporre un piano di suddivisione in zone del territorio predetto, stabilendo un contributo gradualmente maggiore per le zone meno servite dalla rete distributtrice;

L' elemento da porre come base di riferimento per la determinazione dei parametri sui quali deve essere calcolata la parte di contributo relativo all'incremento della rete distributtrice, deve essere per gli allacciamenti per i soli usi domestici, la cubatura degli edifici. Per gli allacciamenti per usi industriali e per gli altri usi non domestici, la determinazione del contributo deve essere presente l'entità degli impegni di portata idrica necessaria.

ALLEGATO B

TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

	Consumo minimo garantito €/mc	Eccedenze
Acqua per uso potabile		
Acqua per uso commerciale e attività terziarie		
Acqua per uso industriale		
Acqua per forniture temporanee		
Acqua per forniture stagionali	Da novembre a marzo Da aprile a ottobre	

ALLEGATO C

QUOTE ANNUE DI NOLO DEI CONTATORI

per contatori caratteristica mc 3	€ _____
per contatori caratteristica mc 5	€ _____
per contatori caratteristica mc 7	€ _____
per contatori caratteristica mc 10	€ _____
per contatori caratteristica mc 20	€ _____
per contatori caratteristica mc 30	€ _____

Deposito per verifica del contatore a richiesta dell'utente = **€ 50,00**